ISTITUZIONE DEL RUOLO IN SOPRANNUMERO DEI MAESTRI DELLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI E NORME PER LA COPERTURA DEI POSTI RELATIVI

Art. 6

Nella determinazione del numero dei posti vacanti da considerarsi disponibili per l'immissione nel ruolo previsto con il decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499, dei maestri soprannumerari ai sensi dell'articolo precedente, nonche' per l'assegnazione della sede, vanno esclusi i posti vacanti nei Comuni capoluoghi di provincia, i quali continueranno ad essere conferiti a norma del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 817, ratificato, con modificazioni, con la legge 26 giugno 1951, n. 550. Dal numero dei posti vacanti nei Comuni diversi dal capoluogo di provincia da considerare disponibili per lo scopo anzidetto, vanno inoltre detratte:

a) le aliquote riservate per l'assunzione di maestri compresi nelle graduatorie ad esaurimento dei concorsi magistrali previste da norme speciali di leggi, in quanto tali graduatorie non siano ancora esaurite;

b) l'aliquota di un quinto dei posti da riservare per eventuali trasferimenti da altre province. Qualora solo parte del quinto dei posti sia coperto mediante trasferimento da altre province, i posti residui saranno aggiunti a quelli a disposizione dei maestri soprannumerari per l'immissione nel ruolo di cui al predetto decreto.

Versione in vigore dal 5 gennaio 1955, non più in vigore dal 6 giugno 1982 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione del ruolo in soprannumero dei maestri delle scuole elementari statali e norme per la copertura dei posti relativi
Estremi	Legge 27 novembre 1954, n. 1170
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 1954

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-del-ruolo-in-soprannumero-dei-maestri-delle-scuole/art-6/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it